

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1990

Nuovi criteri per la tassazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

ONOREVOLI SENATORI. - La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani scontenta tutti: il contribuente perchè la ritiene molto gravosa, anomala e ingiusta sotto molti aspetti; i comuni perchè non riescono ad eliminare la massiccia evasione per l'impossibilità di accertare con esattezza gli eventuali contribuenti e i metri quadrati a base di tassazione.

Ciò rende necessaria e urgente una modifica dell'attuale normativa, anche perchè, con l'entrata in vigore delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, questa «gabella» ha perso la connotazione precisa di vera e propria tassa, per assumere una

configurazione ibrida, composta in parte di tassa e in parte di imposta.

Altri stanno vagliando la possibilità di una riduzione del prelievo fiscale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari a basso reddito; ma ciò non eliminerà certamente la piaga dell'evasione.

Una proposta per rendere equa la tassazione e per eliminare l'evasione può essere la presente, tendente a far rivedere il concetto di impostazione di questa tassa. E cioè appare più giusto applicarla al numero delle persone che compongono il nucleo familiare, anzichè alla superficie dell'appartamento. Per esempio: è chiaramente sperequativo tassare due anziani che occupano

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un appartamento di 130 metri quadri in misura maggiore di un nucleo familiare di cinque persone che vivono in una superficie minore. E poichè è risaputo, stando alle statistiche, che ogni persona produce in media un chilo di rifiuti solidi, la variazione all'impostazione della tassa appare quanto mai opportuna.

Ciò servirebbe soprattutto a sconfiggere l'evasione in quanto l'anagrafe di ogni comune potrebbe fornire con estrema facilità e rapidità lo «stato» di ogni singola famiglia (ad esempio al 31 dicembre), men-

tre per l'accertamento dei metri quadri da tassare, senza contare gli appartamenti abusivi che non compaiono da nessuna parte, occorrerebbero o una miriade di geometri e di anni di lavoro oppure costosi appalti da affidare all'esterno a «benemerite» imprese!

L'eliminare, o ridurre notevolmente, l'evasione determinerebbe altresì, sulla base del criterio da tutti invocato «pagare tutti, pagare meno», una sensibile diminuzione della tassa che attualmente ogni anno rincara in danno solo di chi paga.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 269 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

«La tassa è dovuta dai nuclei familiari, dagli insediamenti produttivi e commerciali, dalle associazioni e dagli altri enti non commerciali che occupano oppure conducono locali a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 è sostituito dal seguente:

«La tassa è commisurata:

a) per i nuclei familiari al numero dei componenti il nucleo familiare stesso;

b) per gli insediamenti produttivi e commerciali ad un parametro determinato tenuto conto della superficie dei locali serviti, dall'uso cui i medesimi vengono destinati, dal numero degli addetti all'insediamento;

c) per le associazioni e per gli altri enti non commerciali alla superficie dei locali utilizzati».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175 è sostituito dal seguente:

«Nei regolamenti potranno essere altresì previste esenzioni per nuclei familiari in cui vi siano pensionati, inabili al lavoro e disoccupati».